



COMUNE DI SIMALA

PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

**di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016,
come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56**

Approvato con Deliberazione di G.C. n. _____ del _____

INDICE

CAPO I Principi generali

- Art. 1 – Destinazione del fondo
- Art. 2 – Destinatari della quota dell'80%
- Art. 3 – Destinazione della quota del 20%
- Art. 4 – Costituzione gruppo di lavoro di lavoro
- Art. 5 – Principi e coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
- Art. 6 – Modulazione del fondo
- Art. 7 – Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

CAPO II Fondo per lavori

- Art. 8 – Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 9 – Disciplina delle varianti
- Art. 10 – Liquidazione dell'incentivo
- Art. 11 – Progettazione interna

CAPO III Fondo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 12 – Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 13 – Liquidazione dell'incentivo

CAPO IV Norme comuni

- Art. 14 – Violazione degli obblighi di legge o di regolamento
- Art. 15 – Funzioni singole
- Art. 16 – Sostituzione di un dipendente
- Art. 17 – Liquidazione dell'incentivo – modalità
- Art. 18 – Liquidazione dell'incentivo – limiti
- Art. 19 – Rinvio

Proposta di
REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n.50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data 06/10/2022, con le seguenti OO.SS.: RSU.

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa Delibera di approvazione.

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Destinazione del fondo

1. Le amministrazioni prevedono una quota del 2% sull'importo posto a base di gara, iva esclusa, per ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. Nel caso specifico dei lavori, l'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.

Art. 2

Destinatari della quota dell'80%

4. La quota dell'80% è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016e s.m.i.

Art. 3

Destinazione della quota del 20%

1. La restante quota del 20% delle risorse finanziarie del fondo ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato:
 - all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - all'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
2. Nel caso di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata per le quali non è previsto l'accantonamento del 20%, l'intera quota del 2 % sarà utilizzata per il pagamento degli incentivi tecnici al personale dipendente.

Art.4

Costituzione del gruppo di lavoro

1. Qualora l'appalto richieda le competenze di più figure, il Responsabile del servizio potrà costituire un gruppo di lavoro individuando con apposito provvedimento i dipendenti destinatari dell'incentivo ed i relativi ruoli.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato nominati all'interno del gruppo di lavoro.
3. I dipendenti indicati nel suddetto provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/subprocedimenti e delle attività assegnate.
4. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art.35-bis del D.Lgs. n.165/2001.

Art. 5

Principi e coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e viene stabilita nel provvedimento del Responsabile del servizio competente di costituzione del gruppo di lavoro.
2. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile Unico del procedimento	80 %
2) Collaboratori	20 %
Totale	100,00%

3. In caso di assenza del gruppo di lavoro, la quota sarà integralmente dovuta al responsabile dell'attività o RUP.

Art. 6

Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma pari al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Art. 7

Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - a)- gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b)- i lavori in amministrazione diretta;
 - c)- i lavori di importo inferiore a euro 10.000,00;
 - d)- gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00;
 - e)- i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.

CAPO II

Fondo per lavori

Art. 8

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Il presupposto per l'attribuzione dell'incentivo è l'espletamento delle procedure di gara e/o di impegni di spesa con operatori individuati secondo la normativa vigente al momento, e relativamente a importi sopra e sotto soglia comunitaria, previste dal Codice degli Appalti comprese le Richieste di Offerta (RdO) a operatori economici abilitati svolte per via telematica.
2. Ulteriore presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'approvazione del quadro economico in cui tale incentivo deve essere compreso.
3. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti.

Art. 9

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

Art. 10

Liquidazione dell'incentivo

1. L'incentivo verrà corrisposto a seguito dell'approvazione o del completamento di ognuna delle varie fasi indicate nella tabella sottostante.

Fase	Percentuale incentivo	
	Prog. interna	Prog. esterna
Procedura redazione Progetto e/o pratiche relative	5 %	0 %
Attivazione procedura fino ad incarico del professionista	0 %	5 %
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	5 %	5 %
Approvazione progetto definitivo	5 %	5 %
Approvazione progetto esecutivo/approvazione perizie	5 %	5 %
Attivazione procedura di gara/affidamento	10 %	10 %
Chiusura gara/affidamento e verifiche	20 %	20 %
Stipula contratto o firma lettera commerciale di affidamento	10 %	10 %
Esecuzione dei lavori e/o direzione dei lavori	10 %	10 %
Responsabile dei lavori	10 %	10 %
Collaudo o Regolare Esecuzione	10 %	10 %
Conclusione pratica	10 %	10 %
SOMMANO	100 %	100 %

2. Qualora l'opera non dovesse essere portata a termine, si procederà comunque all'erogazione dell'incentivo per le fasi di cui al punto 1 già concluse.
3. L'incentivo verrà accreditato nella busta paga del mese immediatamente successivo a quello del provvedimento di liquidazione.

Art.11

Progettazione interna

1. Nel caso di progettazione interna, il Comune dovrà, in nome e per conto del dipendente incaricato della progettazione, stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale con le modalità e i termini di cui alla normativa vigente in materia.
2. Le spese necessarie per la produzione degli elaborati progettuali, nel caso di progettazione interna, rientrano nell'ambito delle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, sia per quanto riguarda l'effettuazione di missioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico stesso.

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 12

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Il presupposto per l'incentivo è l'espletamento delle procedure di gara e/o di impegni di spesa con operatori individuati secondo la normativa vigente al momento, e relativamente a importi sopra e sotto soglia comunitaria, previste dal Codice degli Appalti comprese le Richieste di Offerta (RdO) a operatori economici abilitati svolte per via telematica.
2. Ulteriore presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'approvazione del quadro economico in cui tale incentivo deve essere compreso.

Art. 13

Liquidazione dell'incentivo

1. L'incentivo verrà corrisposto a seguito dell'approvazione o del completamento di ognuna delle varie fasi indicate nella tabella sottostante.

Fase	Percentuale incentivo
Attivazione procedura fino a stipula contratto o firma lettera commerciale di affidamento	50 %
Esecuzione del servizio/fornitura in base alla durata del contratto. L'importo sarà suddiviso in base alle relative liquidazioni proporzionalmente all'importo di contratto <i>Es: SAL pari al 30% dell'importo di contratto => liquidazione incentivo pari al 30% del 40% etc.</i>	40%
Conclusione pratica	10 %
SOMMANO	100 %

2. L'incentivo verrà corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata acquisizione del servizio/fornitura.
3. L'incentivo verrà accreditato nella busta paga del mese immediatamente successivo a quello del provvedimento di liquidazione.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 14

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 15

Funzioni singole

1. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività o RUP.

Art. 16

Sostituzione di un dipendente

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura del Responsabile del servizio.

Art. 17

Liquidazione dell'incentivo - modalità

1. La liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche è effettuata dal Responsabile del Servizio, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, con idoneo provvedimento di liquidazione.
2. Nel caso in cui le risorse finanziarie del fondo non siano derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, il Responsabile del Servizio disporrà, nello stesso provvedimento di cui al punto 1, anche la contestuale liquidazione della restante quota del 20% da destinarsi agli utilizzi previsti dalla legge di cui all'art.3 del presente Regolamento.

Art. 18

Liquidazione dell'incentivo - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

Art. 19

Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs 50/2016 ed alle relative disposizioni vigenti in materia o che saranno in proposito emanate.

2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il precedente regolamento, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 03 dicembre 2021, esecutiva ai sensi di legge.